

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha ridefinito le misure fitosanitarie di emergenza e con D.M. 06/06/2023 ha abrogato il precedente decreto 31 maggio 2000 (Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite) ed ha emanato la nuova Ordinanza Ministeriale 22/06/2023, n. 4, “Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Grapevine flavescenze doree phytoplasma atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana” (G.U. 12/08/2023, n. 188).

Al fine di aggiornare la determinazione dirigenziale del 24 maggio 2023, n. 437 “Misure fitosanitarie di emergenza e prescrizioni per il contrasto della Flavescenza Dorata della vite nella Regione Piemonte per l’anno 2023” e la determinazione dirigenziale del 24 maggio 2023, n. 440 “Misure fitosanitarie di emergenza per il contrasto della Flavescenza Dorata della vite nella Regione Piemonte. Piano Operativo per l'anno 2023 e procedure per la segnalazione di situazioni a rischio per la diffusione della malattia” è stata approvata la

D.D. n. n. 839 del 5 ottobre 2023

Aggiornamento e integrazioni delle misure fitosanitarie di emergenza e delle prescrizioni per il contrasto della Flavescenza Dorata della vite nella Regione Piemonte - Anno 2023

di cui si riporta la sintesi delle disposizioni integrative dei precedenti atti:

1. dare attuazione all’Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023, integrando e aggiornando i precedenti provvedimenti con le seguenti misure fitosanitarie:
 - qualora il numero delle viti sintomatiche per appezzamento di vite superi il 20% delle piante vive presenti, l'intero appezzamento di vite o parte di esso deve essere estirpato;
 - devono essere estirpate tutte le piante di *Vitis* sp., compresi eventuali ricacci, site nei vigneti abbandonati;
 - devono essere estirpate tutte le piante di *Vitis* sp. nelle aree con viti inselvatichite, comprese le aree non agricole (bordi strada, aree fluviali, aree incolte, massicciate ferroviarie e autostradali);
 - disporre l’effettuazione di trattamenti obbligatori anche al di fuori delle zone delimitate in considerazione del non trascurabile rischio di diffusione dell’organismo nocivo nelle aree dove gli interventi necessari per il controllo del vettore e l’eliminazione delle fonti di inoculo non vengono normalmente eseguiti in modo generalizzato;
 - devono essere effettuate campagne informative al fine di sensibilizzare e informare gli operatori professionali, i cittadini e l’opinione pubblica sulle attività di eradicazione dell’organismo nocivo specificato e sulla necessità di impedirne la diffusione al di fuori dell’area delimitata. A tale campagna informativa sono chiamati a collaborare anche i Consorzi di tutela vini, le cantine sociali, le associazioni dei produttori e le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli al fine di contribuire ad una più efficace azione di contrasto alla flavescenza dorata della vite;
 - sono tenuti a dare attuazione alle misure i soggetti pubblici o privati responsabili dell’effettuazione degli interventi di manutenzione e di bonifica del territorio o delle reti (bordi strada, massicciate ferroviarie e autostradali) in esso presenti;
 - i servizi fitosanitari regionali possono avvalersi del supporto del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dei carabinieri o del Corpo forestale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, previo accordo tra le parti;
 - i Consorzi di tutela vini, le cantine sociali, le associazioni dei produttori e le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli, sono tenuti a collaborare con i Servizi fitosanitari regionali al fine di contribuire all’attuazione delle misure fitosanitarie;
 - in caso di inadempienza alle misure obbligatorie possono essere disposte:

- a) la sospensione dell'erogazione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo e dello sviluppo rurale fino all'adempimento delle prescrizioni;
 - b) limitazioni alla potenzialità produttiva delle superfici vitate interessate, fino all'adempimento delle prescrizioni;
2. definire l'area delimitata in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 della citata Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 che prevede che la zona cuscinetto, adiacente e circostante la zona infestata, abbia un'estensione di almeno 500 m di raggio;
 3. definire la zona infestata dell'area delimitata sulla base dei confini amministrativi comunali dei territori coinvolti;
 4. i provvedimenti amministrativi e ingiuntivi, emanati antecedentemente l'approvazione e pubblicazione dell'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023, continuano ad avere piena efficacia in quanto non in conflitto con le nuove disposizioni emanate e che, laddove si dovessero riscontrare contrasti normativi o interpretativi, troverà comunque applicazione quanto disposto nella citata Ordinanza;
 6. l'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023, prevede all'art. 9 (Sanzioni e provvedimenti amministrativi) quanto segue:
 - ai trasgressori delle disposizioni si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;
 - in caso di inadempienza alle misure obbligatorie può essere disposta la sospensione dell'erogazione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo e dello sviluppo rurale fino all'adempimento delle prescrizioni;
 - in caso di inadempienza alle misure obbligatorie potranno essere disposte limitazioni alla potenzialità produttiva delle superfici vitate interessate, fino all'adempimento delle prescrizioni;